

CONDIZIONI SPECIALI PER DISH PAY

INDICE

Parte I Condizioni Speciali per l'utilizzo di DISH Pay.....	2
Parte II Condizioni per la fornitura di dispositivi (in particolare terminali di pagamento).....	14
Capitolo A Acquisto di dispositivi.....	14
Capitolo B Servizi di manutenzione(Servizio di sostituzione dei terminali).....	16
Capitolo C Noleggio di dispositivi.....	18
Parte III Contratto di nomina del responsabile del trattamento dei dati personali	19
Capitolo A Clienti nell'UE o nello SEE e in Paesi Terzi relativamente ai quali sussiste una decisione di adeguatezza	20
Capitolo B Clausole contrattuali standard per Clienti di Paesi Terzi rispetto ai quali non sussiste una decisione di adeguatezza	29
ALLEGATI.....	38
ALLEGATO I.....	38
ALLEGATO II Misure tecniche e organizzative	40

CONDIZIONI SPECIALI PER DISH PAY

PARTE I CONDIZIONI SPECIALI PER L'UTILIZZO DI DISH PAY

1 AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1 Le presenti Condizioni Speciali per DISH Pay ("**Condizioni Speciali**") di DISH Digital Solutions GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, Germania ("**DISH**") si applicano in aggiunta alle Condizioni Generali di Utilizzo e Commerciali di DISH ("**Condizioni di Utilizzo**") per l'utilizzo della funzione di pagamento "DISH Pay" della Piattaforma DISH (come definita nelle Condizioni di Utilizzo).
- 1.2 DISH fornisce tutti i servizi di DISH Pay al partner contrattuale di DISH ("**Cliente**"; Cliente e DISH, congiuntamente le "**Parti**" e singolarmente anche una "**Parte**") esclusivamente sulla base delle presenti Condizioni di Utilizzo. Termini e condizioni divergenti del Cliente non si applicano anche qualora DISH non li rifiuti espressamente e/o fornisca servizi e/o prestazioni senza riserve nonostante la conoscenza dei termini e delle condizioni del Cliente confliggenti e/o divergenti.
- 1.3 L'elaborazione dei pagamenti nell'ambito di DISH Pay viene effettuata da partner di DISH, quali istituti di pagamento, banche o altri fornitori di servizi di pagamento autorizzati nell'Unione Europea ("**Prestatore di Servizi di Pagamento**"). DISH non fornisce direttamente servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della legge tedesca sulla vigilanza dei servizi di pagamento (*Zahlungsdienstaufsichtsgesetz*, ZAG) e dell'articolo 4, n. 3 della Direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2), ma vi contribuisce in quanto fornitore di servizi tecnici senza entrare in possesso dei fondi da trasferire al Cliente.

2 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

- 2.1 DISH Pay è disponibile esclusivamente per gli imprenditori (art. 14 Codice civile tedesco (*Bürgerliches Gesetzbuch*, BGB)), in particolare a quelli che operano nel settore della ristorazione e dell'industria alimentare. Le persone fisiche (imprese individuali) devono essere maggiorenni e avere capacità giuridica illimitata. Le imprese non devono essere attive nei settori esclusi secondo le condizioni previste dall'[Articolo 3.2](#).
- 2.2 Il contratto per l'utilizzo di DISH Pay sulla base delle presenti Condizioni Speciali tra il Cliente e DISH ("**Contratto di Licenza d'Uso**") si conclude generalmente con la sottoscrizione (elettronica) da parte del Cliente e di DISH di un contratto che faccia riferimento alle presenti Condizioni Speciali, al listino prezzi ed alle Condizioni Generali del/i Prestatore di Servizi di Pagamento. Il Cliente assicura la completezza e la correttezza delle informazioni fornite nell'ambito della conclusione del contratto.
- 2.3 Il contratto per l'acquisto di terminali di pagamento e/o altri dispositivi tra il Cliente e DISH ("**Contratto di Acquisto**") può essere stipulato insieme al Contratto di Licenza d'Uso e/o separatamente in un secondo momento. Lo stesso vale per i contratti di manutenzione dei dispositivi acquistati o per i contratti di noleggio dei medesimi. Per tali contratti si applicano inoltre le corrispondenti norme previste nella [Parte II](#).

3 REGISTRAZIONE PRESSO IL PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO

- 3.1 L'utilizzo di DISH Pay richiede che il Cliente stipuli e mantenga in essere un accordo di elaborazione dei pagamenti con uno o più Prestatore/i di Servizi di Pagamento (ciascuno un "Accordo di Pagamento") predisposto da DISH.
- 3.2 I Prestatori di Servizi di Pagamento disponibili, così come i rispettivi termini e condizioni generali nonché altre condizioni speciali ed accordi possono essere consultati dal Cliente al seguente indirizzo:
- <https://www.dish.co/dish-pay-list-of-payment-service-partners/>
- 3.3 Ogni Prestatore di Servizi di Pagamento è obbligato per legge a verificare l'identità del Cliente ed a raccogliere ulteriori informazioni sullo stesso prima di concludere un Accordo di Pagamento, al fine di prevenire il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo (AML¹/CFT²). Inoltre, il Prestatore di Servizi di Pagamento raccoglie ulteriori informazioni sulla situazione economica del Cliente al fine di prevenire insolvenze ed usi impropri nei pagamenti. In questo contesto, il Cliente garantisce di fornire informazioni corrette e complete e di non essere attivo nei settori esclusi dal Prestatore di Servizi di Pagamento conformemente alle condizioni stabilite nell'[Articolo 3.2](#).
- 3.4 Dopo che il Cliente ha fornito a DISH le informazioni ai sensi dell'[Articolo 3.3](#), le proprie coordinate bancarie e le altre informazioni richieste dal Prestatore di Servizi di Pagamento, e dopo aver confermato l'opportunità di prendere atto dei termini e delle condizioni ai sensi dell'[Articolo 3.2](#), DISH trasmetterà al/i Prestatore/i di Servizi di Pagamento, per conto del Cliente, (a) tali informazioni e (b) la richiesta di concludere l'Accordo di Pagamento (o gli Accordi di Pagamento) con il/i Prestatore/i di Servizi di Pagamento. Per chiarezza: il Prestatore di Servizi di Pagamento ha il diritto di accettare o rifiutare la richiesta. In caso di accettazione della richiesta, l'Accordo (o gli Accordi) di Pagamento saranno conclusi direttamente tra il Cliente e il Prestatore di Servizi di Pagamento.
- 3.5 Qualora l'Accordo di Pagamento con un Prestatore di Servizi di Pagamento venga risolto (o se un Accordo di Pagamento non sia concluso in conformità all'[Articolo 3.4](#)), il Cliente non potrà (o non più) utilizzare DISH Pay con tale Prestatore di Servizi di Pagamento. Nel caso in cui si trattasse dell'unico o ultimo Prestatore di Servizi di Pagamento, l'utilizzo di DISH Pay nel suo complesso non sarà più possibile fino a quando DISH non sarà in grado di fornire al Cliente almeno un nuovo Prestatore di Servizi di Pagamento. Se l'Accordo di Pagamento con un Prestatore di Servizi di Pagamento non viene concluso, DISH e il Cliente possono recedere dai Contratti di Acquisto, manutenzione e noleggio dei dispositivi, stipulati contestualmente al Contratto di Licenza d'Uso, nella misura in cui il dispositivo oggetto del contratto non possa essere utilizzato senza che l'Accordo di Pagamento sia stato concluso; all'annullamento si applicano le disposizioni di legge.
- 3.6 Se il Contratto di Licenza d'Uso viene risolto (come descritto nell'[Articolo 14](#)) o qualora la collaborazione tra DISH e il Prestatore di Servizi di Pagamento dovesse terminare (come descritto nell'[Articolo 4.2](#)), DISH risolverà l'Accordo (o gli Accordi) di Pagamento per conto del Cliente. Eventuali accordi divergenti tra il Cliente ed il Prestatore di Servizi di Pagamento resteranno impregiudicati.
- 3.7 Il Cliente autorizza DISH a ricevere le dichiarazioni del Prestatore di Servizi di Pagamento ed a risolvere gli Accordi di Pagamento per suo conto ai sensi dell'[Articolo 3.6](#).

4 VARIAZIONI DEL PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO

¹ Antiriciclaggio

² Lotta al finanziamento del terrorismo

- 4.1 DISH può, a sua esclusiva discrezione, aggiungere ulteriori Prestatori di Servizi di Pagamento a DISH Pay ed alla panoramica ai sensi dell'[Articolo 3.2](#). Gli Articoli [2.2](#) e da [3.2](#) a [3.4](#), nonché l'[Articolo 3.5](#), terzo capoverso, si applicano *mutatis mutandis* all'estensione del Contratto di Licenza d'Uso per includere altri Prestatori di Servizi di Pagamento.
- 4.2 Nel caso in cui la collaborazione tra DISH e un Prestatore di Servizi di Pagamento dovesse terminare, DISH ne darà generalmente comunicazione al Cliente con almeno 14 giorni di preavviso. Il termine può essere ridotto qualora sussista una giusta causa a questo riguardo. La giusta causa sussiste in particolare qualora DISH, tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso e ponderando gli interessi di tutte le parti coinvolte, non possa ragionevolmente attendersi di continuare il rapporto contrattuale tra DISH ed il rispettivo Prestatore di Servizi di Pagamento fino alla scadenza del termine di cui al primo capoverso.

5 I SERVIZI DI DISH

- 5.1 DISH Pay consente ai Clienti di ricevere pagamenti da parte dei loro clienti finali (ad esempio, gli ospiti):
- (a) quando il cliente finale è presente nel suo esercizio di ristorazione ("**POS**"³), tramite un sistema di cassa adeguato, che, a seconda delle modalità di pagamento offerte dal Prestatore di Servizi di Pagamento, in particolare pagamenti con carte di debito, carte di credito e strumenti di pagamento analoghi, possa trattare pagamenti con addebito diretto (anche tramite carta) o pagamenti elaborati online tramite app/codice QR; e/o
 - (b) online in relazione ad ordini effettuati tramite gli strumenti digitali di DISH, nella misura in cui nei loro termini e condizioni si faccia riferimento alle presenti Condizioni Speciali;

in cui il pagamento viene elaborato in ogni caso da un Prestatore di Servizi di Pagamento partner di DISH.

- 5.2 L'accettazione di pagamenti con carte di debito, carte di credito e strumenti di pagamento analoghi presso il POS richiede l'acquisto o il noleggio di un terminale di pagamento DISH approvato dal Prestatore di Servizi di Pagamento e, se del caso, la stipula di un contratto di manutenzione per il terminale di pagamento previsto dal Prestatore di Servizi di Pagamento.
- 5.3 Il Cliente è consapevole di assumersi il rischio di inadempimento per alcuni tipi di pagamento ai sensi dell'Accordo di Pagamento, in particolare per i pagamenti senza presentazione della carta di debito, della carta di credito e di strumenti di pagamento analoghi (transazioni "*card not present*"), nel caso di inserimento manuale dei dati della carta (transazioni "*key-entered*") e per i pagamenti con addebito diretto da parte del cliente finale.

³ Punto vendita (*Point of Sale*)

- 5.4 Il Prestatore di Servizi di Pagamento inoltrerà i pagamenti ricevuti per conto del Cliente direttamente a quest'ultimo dopo aver dedotto il corrispettivo spettante a DISH ai sensi dell'[Articolo 7.1](#). I trasferimenti successivi al Cliente saranno effettuati dal Prestatore di Servizi di Pagamento in conformità ai termini ed alle date stabiliti nell'Accordo di Pagamento, fermo restando che il Prestatore di Servizi di Pagamento potrà trattenere i singoli pagamenti ricevuti per conto del Cliente in presenza di un rischio particolarmente elevato di frode o insolvenza, in conformità ai termini stabiliti nell'Accordo di Pagamento. Il Prestatore di Servizi di Pagamento può, ove necessario, compensare i crediti nei confronti del Cliente derivanti da addebito insoluto, riaddebiti su carta di credito, corrispettivo per DISH ai sensi dell'[Articolo 6.1](#) e/o altri crediti; ulteriori dettagli sono riportati nelle condizioni generali del Prestatore di Servizi di Pagamento.
- 5.5 DISH può adattare DISH Pay e altri servizi allo stato dell'arte e agli sviluppi o necessità tecniche. Nella misura in cui l'ambito dei servizi concordati venga modificato, le disposizioni sulla modifica delle presenti Condizioni Speciali si applicano in conformità all'[Articolo 16](#).

6 CORRISPETTIVO

- 6.1 Per l'utilizzo di DISH Pay, il corrispettivo sarà dovuto in base al rispettivo listino prezzi in corso di validità. L'ammontare del corrispettivo può variare a seconda del Prestatore di Servizi di Pagamento selezionato e delle modalità di pagamento. Il Cliente può consultare il listino prezzi aggiornato in qualsiasi momento al seguente indirizzo:

<https://www.dish.co/dish-pay-list-of-prices-of-services/>

- 6.2 Il corrispettivo dovuto a DISH per l'utilizzo di DISH Pay comprende anche tutte le commissioni ed i costi per il Prestatore di Servizi di Pagamento, ove non diversamente indicato. A tal proposito, il Cliente non è tenuto a corrispondere alcuna commissione direttamente al Prestatore di Servizi di Pagamento.
- 6.3 Se non diversamente specificato, tutti i prezzi indicati nel listino prezzi ai sensi dell'[Articolo 6.1](#) e altrove si intendono al netto dell'imposta sul valore aggiunto prevista per legge.

7 PAGAMENTO E FATTURAZIONE

- 7.1 Il Prestatore di Servizi di Pagamento dedurrà generalmente il corrispettivo dovuto a DISH ai sensi dell'[Articolo 6](#) direttamente dai pagamenti ricevuti per conto del Cliente (cfr. [Articolo 5.3](#)) e regolerà tali pagamenti con DISH. DISH incarica il Prestatore di Servizi di Pagamento per conto del Cliente di procedere come descritto nel primo capoverso. DISH emetterà una fattura mensile al Cliente per il corrispettivo pagato in conformità al primo capoverso.
- 7.2 I corrispettivi per l'acquisto di terminali di pagamento e/o altri dispositivi saranno fatturati da DISH al Cliente al momento della stipula del relativo Contratto di Acquisto.
- 7.3 Altri corrispettivi che non sono trattenuti ai sensi dell'[Articolo 7.1](#), come in particolare i compensi per i servizi di manutenzione o il noleggio di dispositivi, saranno fatturati da DISH al Cliente su base mensile, nel qual caso i corrispettivi fissi mensili saranno dovuti all'inizio di un mese solare, mentre quelli variabili saranno dovuti dopo la fine del rispettivo mese solare e saranno fatturati al Cliente.

8 DOVERI E OBBLIGHI DEL CLIENTE

- 8.1 Il Cliente è tenuto ad aggiornare costantemente e, se necessario, a correggere i dati dallo stesso forniti al momento della conclusione del contratto. Il Cliente deve inoltre garantire che i messaggi inviati all'indirizzo e-mail fornito a DISH siano regolarmente recapitati per ricevere informazioni rilevanti in relazione al contratto.
- 8.2 Su richiesta di DISH o del Prestatore di Servizi di Pagamento, il Cliente dovrà compilare in modo veritiero un Questionario di autovalutazione (*Self Assessment Questionnaire*, SAQ) e restituirlo a DISH o al Prestatore di Servizi di Pagamento.
- 8.3 **Il Cliente deve assicurarsi che, quando effettua pagamenti con carte di debito, carte di credito e strumenti di pagamento analoghi, vengano rispettate le precauzioni di sicurezza specificate dal sistema di pagamento (in particolare in conformità con lo standard di sicurezza dei dati dell'industria delle carte di pagamento, PCI-DSS, se concordato nell'Accordo di Pagamento) e che i dati della carta non vengano annotati o altrimenti registrati.** DISH ha il diritto di verificare la conformità ai requisiti di cui al primo capoverso mediante ispezioni (audit) una volta per anno solare. Il Cliente consentirà a DISH (o ad un incaricato di DISH soggetto ad obblighi di riservatezza almeno altrettanto rigorosi quanto quelli stabiliti nell'[Articolo 11](#)) di accedere ai propri locali e a tutti i sistemi utilizzati per elaborare i dati di pagamento e la relativa documentazione a tale scopo su richiesta in forma scritta, da effettuarsi con almeno due settimane di preavviso, e fornirà a DISH (o all'incaricato) un'adeguata assistenza. Le ispezioni si svolgeranno durante il normale orario di lavoro, a meno che le Parti non concordino diversamente. DISH si adopererà al fine di causare il minor disturbo possibile alle normali operazioni commerciali del Cliente durante l'esecuzione delle ispezioni. In caso di indicazioni concrete di una violazione dei requisiti di cui al primo capoverso da parte del Cliente, DISH potrà altresì eseguire ispezioni con una frequenza superiore all'anno e/o con un preavviso inferiore a due settimane. Se durante l'ispezione vengono riscontrati anomalie significative, i costi dell'ispezione resteranno a carico del Cliente.
- 8.4 I dati di accesso che il Cliente riceve da DISH o che lo stesso seleziona non dovranno essere divulgati dal Cliente a terzi non autorizzati e l'accesso di terzi non autorizzati verrà interdetto. Lo stesso vale per i dispositivi su cui sono memorizzati i dati di accesso. Il Cliente dovrà informare DISH immediatamente qualora abbia il ragionevole sospetto o la conoscenza di un possibile uso improprio dei dati di accesso forniti. In tal caso, DISH ha il diritto di bloccare temporaneamente i dati di accesso del Cliente fino a quando il sospetto abuso non sia stato chiarito o non siano stati assegnati nuovi dati di accesso da DISH e, nel caso in cui non si possa escludere una modifica non autorizzata del conto di pagamento del Cliente, di far sospendere i pagamenti al Prestatore di Servizi di Pagamento fino a quando non si sia fatta chiarezza.
- 8.5 Ove DISH o il Prestatore di Servizi di Pagamento forniscano ai Clienti schede SIM (o profili per SIM elettroniche; di seguito "**Schede SIM**") come parte dei servizi, tali schede SIM ed i servizi di telefonia mobile ad esse associati sono destinati esclusivamente all'uso in relazione al rispettivo servizio presso la rispettiva sede del Cliente. Il Cliente non può utilizzare le Schede SIM ed i servizi di telefonia mobile per altri scopi, in particolare per stabilire connessioni con connettori scelti dal Cliente o per comunicare con destinazioni scelte dal Cliente online. Per qualsiasi altro uso, DISH può addebitare al Cliente una tariffa di € 2,50 per MB o parte di esso, a meno che il Cliente non dimostri un danno inferiore.
- 8.6 Il Cliente è responsabile per il rispetto dei requisiti di sistema necessari per l'utilizzo di DISH Pay. In particolare, DISH non è responsabile della fornitura di browser Internet, connessione Internet o qualsiasi altra infrastruttura che sia necessaria al Cliente per accedere a DISH Pay.
- 8.7 DISH si impegna ad adattare i servizi alle disposizioni di legge del rispettivo Paese o territorio e alle loro eventuali modifiche. Tuttavia, è responsabilità del Cliente verificare se i servizi soddisfano i requisiti della normativa a lui applicabile e, se necessario, prendere ulteriori misure supplementari.

9 UTILIZZO CONSENTITO

- 9.1 **Il Cliente può utilizzare DISH Pay solo per i propri scopi commerciali.** Non è autorizzato a concedere a terzi la licenza d'uso di DISH Pay o a cedere il proprio conto utente a terzi. Il Cliente non può utilizzare DISH Pay in modo illecito o per fini vietati dalla legge.
- 9.2 **In particolare, il Cliente non può accettare pagamenti per conto di terzi o fornire altri servizi di pagamento.** In questo contesto, il cliente è informato che la prestazione di servizi di pagamento senza l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza competente può costituire un reato penale o un illecito amministrativo.
- 9.3 Il Cliente è inoltre obbligato nei confronti di DISH a rispettare gli obblighi previsti dall'Accordo di Pagamento con il Prestatore di Servizi di Pagamento e, in particolare, ad osservare le restrizioni ivi previste. **In particolare, il Cliente non può utilizzare DISH Pay per beni e servizi che sono esclusi dal rispettivo Prestatore di Servizi di Pagamento ai sensi dell'Accordo di Pagamento.**
- 9.4 In caso di riaddebiti su carta di credito, addebiti insoluti o casi di frode, il Cliente dovrà collaborare per fare chiarezza nonché fornire a DISH e al Prestatore di Servizi di Pagamento, su richiesta, tutte le informazioni e le prove pertinenti disponibili.
- 9.5 In caso di violazione da parte del Cliente dei propri obblighi contrattuali, in particolare ai sensi del presente [Articolo 9](#), il Cliente sarà pienamente responsabile nei confronti di DISH in conformità alle disposizioni di legge. Si richiama l'attenzione del Cliente sul fatto che tale responsabilità può includere anche penali contrattuali imposte dal Prestatore di Servizi di Pagamento o dai gestori dei sistemi di pagamento (ad esempio, le società di carte di credito) per il mancato rispetto dei termini e delle condizioni del sistema di pagamento.

10 PROTEZIONE DEI DATI

- 10.1 Nell'ambito della messa a disposizione di DISH Pay e dei servizi, DISH effettua il trattamento dei dati personali del Cliente, dei suoi dipendenti e di terzi per le proprie finalità. Il Cliente farà riferimento a tal fine all'informativa sulla privacy di DISH; questa serve esclusivamente ad informare il Cliente e gli interessati in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e non costituisce parte del contratto.
- 10.2 Lo stesso vale per il Prestatore di Servizi di Pagamento, in particolare quando fornisce servizi nell'ambito dell'attività di acquisizione. A tal fine, si richiama l'attenzione del Cliente sull'informativa privacy e sulle condizioni generali di contratto dei rispettivi Prestatori di Servizi di Pagamento, che il Cliente può consultare all'indirizzo indicato nell'[Articolo 3.2](#).
- 10.3 Nell'ambito della fornitura di servizi tecnici per l'elaborazione dei pagamenti da parte di DISH Pay, DISH tratta ulteriormente i dati personali per conto del Cliente sulla base del contratto di nomina del responsabile del trattamento dei dati personali di cui alla Parte III delle Condizioni Speciali. Nell'ambito del trattamento tecnico, il rispettivo Prestatore di Servizi di Pagamento agisce anche come sub-responsabile del trattamento del Cliente. Si chiarisce che ciò include solo le attività di trattamento in cui DISH o il Prestatore di Servizi di Pagamento stesso non stabiliscono le finalità ed i mezzi per il trattamento dei dati personali.

11 RISERVATEZZA

- 11.1 Le Parti sono tenute a non rendere disponibili a terzi le informazioni riservate e a non utilizzarle per scopi diversi dall'esecuzione del Contratto di Licenza d'Uso ("**Obbligo di Riservatezza**"). L'Obbligo di Riservatezza resta applicabile anche in seguito alla scadenza del contratto. Tutte le informazioni tecniche e contrattuali, nonché il *know-how* messi a disposizione del Cliente così come altre informazioni contrassegnate come riservate da una delle due parti e che hanno un valore economico devono essere ritenute riservate. Questo include espressamente i segreti aziendali e commerciali.
- 11.2 L'Obbligo di Riservatezza non si applica all'utilizzo dei dati da parte di DISH ai sensi dell'[Articolo 12](#).
- 11.3 L'Obbligo di Riservatezza non si applica nemmeno alle informazioni che sono diventate o sono già note ad una parte o al pubblico senza che vi sia stata violazione del presente [Articolo 11](#), o che devono essere rese accessibili a terzi ai sensi della legge, di provvedimenti giurisdizionali o delle autorità, o che vengono ispezionate da terzi vincolati al segreto nell'ambito di una prevista cessione di azienda.

12 UTILIZZO DEI DATI

- 12.1 Il Cliente concede a DISH il diritto di conservare, analizzare ed utilizzare tutti i dati generati durante l'uso di DISH Pay per scopi di valutazione. Il Cliente concede inoltre a DISH il diritto di arricchire i dati ottenuti con i dati delle società affiliate (secondo la definizione di cui agli articoli 15 e seguenti della legge tedesca in materia di società per azioni (*Aktiengesetz*, AktG)), di DISH provenienti da qualsiasi rapporto commerciale che il Cliente possa avere con esse (che DISH richiederà a queste ultime), nonché con altri dati (come quelli provenienti da fonti di terze parti pubblicamente accessibili (ad esempio portali di rating e social media o altre fonti di dati accessibili a DISH), di combinarli e di valutarli a discrezione di DISH per i propri scopi, nonché di divulgare tali valutazioni a terzi (in particolare, fra gli altri, a coloro che sono coinvolti nello sviluppo (ulteriore) e nel funzionamento di DISH Pay come fornitori di sub-servizi, nonché a società affiliate di DISH che offrono soluzioni digitali o altri servizi per le operazioni commerciali del Cliente) e di renderli accessibili a questi ultimi. Tale diritto permane anche dopo la risoluzione del Contratto di Licenza d'Uso.
- 12.2 Categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9, comma 1, GDPR, dati su condanne penali e reati ai sensi dell'articolo 10 GDPR, dati di pagamento sensibili ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge sulla vigilanza dei servizi di pagamento (*Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz - ZAG*), così come informazioni ottenute nell'ambito di un'ispezione ai sensi dell'[Articolo 8.3](#), dal secondo al settimo capoverso, sono in ogni caso esclusi dall'utilizzo ai sensi dell'[Articolo 12.1](#). Altri dati personali che DISH tratta per conto del Cliente ai sensi dell'[Articolo 10.3](#) saranno resi anonimi da DISH per conto del Cliente prima di essere utilizzati ai sensi dell'[Articolo 12.1](#).
- 12.3 È fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni del GDPR, della direttiva 2002/58/CE, della legge tedesca sulla protezione dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni e dei media (*Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetzes - TTDSG*), e altre disposizioni sulla protezione dei dati o sulla privacy.

13 RESTRIZIONI D'USO

- 13.1 DISH ha il diritto di bloccare o limitare l'accesso del Cliente a DISH Pay se e nella misura in cui
- (a) il Cliente abbia fornito informazioni errate o incomplete o non abbia tempestivamente corretto le informazioni, in violazione degli [Articoli 2.2, 3.3](#) o [8.1](#);

- (b) vi siano indicazioni che il Cliente stia utilizzando DISH Pay per riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo o altre condotte criminali;
- (c) le transazioni del Cliente presentano un numero di riaddebiti su carta di credito, addebiti insoluti o altre insolvenze significativamente superiore alla media rispetto ai beneficiari comparabili;
- (d) il Cliente utilizzi Schede SIM in violazione dell'[Articolo 8.5](#);
- (e) il Cliente elabori pagamenti per conto di terzi in contrasto con l'[Articolo 9.2](#); oppure
- (f) il Cliente violi in modo sostanziale o ripetuto qualsiasi altro obbligo del Cliente ai sensi delle presenti Condizioni Speciali.

13.2 DISH notificherà al Cliente la restrizione all'utilizzo in forma scritta prima o contemporaneamente all'applicazione della stessa.

14 DURATA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

14.1 DISH e il Cliente stipulano il Contratto di Licenza d'Uso per un periodo di tempo indefinito, a meno che non sia stata concordata una durata contrattuale specifica.

14.2 Il Cliente o DISH possono risolvere il Contratto di Licenza d'Uso con un preavviso di un mese. Ove DISH e il Cliente abbiano concordato una durata contrattuale specifica, il Contratto di Licenza d'Uso sarà automaticamente prorogato in ogni caso per la durata concordata contrattualmente, a meno che il Cliente o DISH non risolva il contratto come descritto nel primo capoverso, prima della scadenza contrattuale. Il Cliente può recedere dal Contratto di Licenza d'Uso e dal contratto di noleggio dei dispositivi in presenza di circostanze particolari che risultino dal listino prezzi in vigore. In tal caso, il Cliente potrà recedere dal Contratto di Licenza d'Uso e dal contratto di noleggio dei dispositivi dietro pagamento di un determinato compenso.

14.3 È fatto salvo il diritto delle Parti alla risoluzione straordinaria per giusta causa dal Contratto di Licenza d'Uso.

14.4 La giusta causa di cui all'[Articolo 14.3](#) per DISH sussiste in particolare se:

- (a) DISH è soggetta ad obblighi legali o normativi che richiedono la completa cessazione della fornitura dei servizi al Cliente e quindi non le consentono di rispettare il termine previsto dall'[Articolo 14.2](#);
- (b) il Cliente (i) è in ritardo nel pagamento del corrispettivo o di una parte non trascurabile di esso per due (2) mesi consecutivi, oppure (ii) è in ritardo nel pagamento del corrispettivo concordato per un periodo superiore a due (2) mesi per un importo che è pari al corrispettivo concordato per due (2) mesi;
- (c) il Cliente ha fornito informazioni false o incomplete in violazione degli Articoli [2.2](#), [3.3](#) o [8.1](#) ed (i) il Cliente non ha corretto o integrato le informazioni entro un periodo di almeno trenta (30) giorni concesso da DISH in forma scritta, o (ii) DISH non è in grado di contattare il Cliente perché l'indirizzo e-mail fornito da quest'ultimo non è valido o non è più valido;

- (d) Il Cliente, in contrasto con l'[Articolo 8.2](#), non completa o restituisce un questionario dopo che DISH ha precedentemente avvertito il Cliente circa la risoluzione del Contratto di Licenza d'Uso, fissando un termine ragionevole, o il Cliente non ha fornito informazioni veritiere in tale questionario;
- (e) i fatti giustificano l'ipotesi che il Cliente utilizzi DISH Pay per il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo o comunque per condotte criminali;
- (f) le transazioni del Cliente presentano un numero di riaddebiti su carta di credito, addebiti insoluti o altre insolvenze significativamente superiore alla media rispetto ai beneficiari comparabili, a meno che il Cliente non possa dimostrare circostanze particolari che lo porterebbero ad aspettarsi un numero più elevato nel normale corso degli affari;
- (g) il Cliente ha utilizzato Schede SIM in violazione dell'[Articolo 8.5](#) se il traffico dati aggiuntivo che ne deriva supera i 10 MB; o
- (h) il Cliente ha altrimenti, o in maniera recidiva, violato qualsiasi sua obbligazione ai sensi delle presenti Condizioni Speciali dopo che DISH ha ammonito il Cliente della possibile risoluzione del Contratto di Licenza d'Uso.

14.5 La risoluzione ordinaria da parte del Cliente può essere esercitata attraverso una funzione prevista a tale scopo sulla Piattaforma DISH Pay od alternativamente in forma scritta. Per tutto quanto non disciplinato, qualsiasi altra risoluzione del Contratto di Licenza d'Uso da parte di una delle Parti richiede la forma scritta. Il recesso (in particolare nel caso dell'[Articolo 14.4\(c\)\(ii\)](#)) si considera notificato anche se il Cliente ha ostacolato la ricezione dell'e-mail fornendo od omettendo di aggiornare un indirizzo e-mail non valido o non più valido.

15 RESPONSABILITÀ DI DISH

- 15.1 La responsabilità di DISH per tutti i danni per qualsiasi ragione subiti dal Cliente, è esclusa, a meno che non sia previsto diversamente negli Articoli [15.2](#) - [15.5](#).
- 15.2 DISH è responsabile *ex lege* per:
- (a) Danni derivanti da lesioni alla vita, al corpo o alla salute causati da una violazione dolosa o colposa delle proprie obbligazioni da parte di DISH o di un proprio rappresentante legale o ausiliario;
 - (b) Danni causati da una violazione dolosa o colposa delle proprie obbligazioni da parte di DISH o di un proprio rappresentante legale o ausiliario; e
 - (c) altri danni risultanti da una violazione per colpa lieve delle proprie obbligazioni il cui adempimento è presupposto per la corretta esecuzione del contratto con il Cliente e sul cui rispetto il Cliente può regolarmente fare affidamento, per cui la responsabilità di DISH è limitata ai danni tipicamente riconducibili al contratto e prevedibili, tranne nei casi di cui alle lettere [\(a\)](#) e [\(b\)](#).
- 15.3 L'eventuale responsabilità di DISH ai sensi della normativa sui danni da prodotto (se applicabile) rimane inalterata. Lo stesso vale per l'eventuale responsabilità di DISH ai sensi di altre disposizioni di legge che prevedono espressamente che la responsabilità non possa essere esclusa o limitata a priori.
- 15.4 Laddove DISH abbia prestato garanzia di qualità o assunto in altro modo una responsabilità oggettiva, la responsabilità che ne deriva è regolata esclusivamente dalle condizioni della relativa garanzia o assunzione e il presente [Articolo 15](#) non è applicabile.
- 15.5 Le limitazioni di responsabilità di cui al presente [Articolo 15](#) si applicano per analogia alla responsabilità degli organi, degli ausiliari, dei dipendenti e degli altri collaboratori di DISH, nonché delle società affiliate (ai sensi dell'art. 15 e segg. AktG) di DISH e dei loro organi, ausiliari, dipendenti e altri collaboratori.

16 VARIAZIONI DELLE PRESENTI CONDIZIONI SPECIALI

- 16.1 DISH si riserva il diritto di apportare variazioni o aggiunte alle presenti Condizioni Speciali (di seguito solo "**Variazioni**"). DISH informerà il Cliente in forma scritta di qualsiasi Variazione alle Condizioni Speciali che intenda proporre.
- 16.2 Le Variazioni proposte saranno attuate solo dopo la scadenza di un periodo di tempo ragionevole e proporzionato rispetto alla natura e alla portata delle Variazioni previste e alle loro conseguenze per il Cliente. Tale periodo sarà di almeno trenta (30) giorni dalla data in cui DISH informa i Clienti interessati delle Variazioni proposte. DISH dovrà concedere periodi più lunghi ove ciò sia necessario per consentire al Cliente di adottare gli accorgimenti tecnici e/o commerciali che si siano resi necessari a seguito delle Variazioni proposte da DISH.

Il suddetto periodo non si applica qualora DISH

- (a) a causa di obblighi di legge, debba apportare Variazioni alle Condizioni Speciali tali per cui non le sia consentito di rispettare il termine di cui all'[Articolo 16.2](#);

- (b) in circostanze eccezionali, debba apportare Variazioni alle Condizioni Speciali per fare fronte ad una minaccia imprevista ed imminente al fine di proteggere la Piattaforma DISH, i consumatori, il Cliente o altri utenti da frodi, malware, spam, violazioni della privacy o altri rischi legati alla sicurezza informatica.
- 16.3 Nel caso in cui le Variazioni proposte non afferiscano alla (i) descrizione del servizio per componenti già concordate, al corrispettivo o altri obblighi contrattuali principali già definiti, (ii) siano ragionevoli per il Cliente e (iii) non pongano il Cliente in una posizione complessivamente peggiore, si applica quanto segue:
- (a) Le Variazioni sono considerate approvate se il Cliente non vi si oppone in forma scritta entro il termine stabilito all'[Articolo 16.2](#). Nel caso in cui il Cliente si opponga alla Variazione, DISH è libera di recedere dal Contratto di Licenza d'Uso secondo quanto prescritto dall'[Articolo 14.2](#).
- (b) Ai sensi dell'[Articolo 16.2](#), Il Cliente ha il diritto di risolvere il Contratto di Licenza d'Uso prima della scadenza del termine.
- (c) DISH informerà il Cliente delle conseguenze di una mancata opposizione e del diritto di risolvere il contratto in via straordinaria nel momento in cui informerà il Cliente delle Variazioni alle Condizioni Speciali.
- (d) Il Cliente può, mediante atto di rinuncia espressa, rinunciare al termine ai sensi dell'[Articolo 16.2](#) quindi rinunciare al suo diritto di opposizione o al diritto di recesso straordinario di cui alla lettera [\(b\)](#).
- 16.4 Nel caso di altre Variazioni alle Condizioni Speciali per le quali non siano soddisfatte le condizioni di cui agli Articoli da [16.3\(i\)](#) a [16.3\(iii\)](#) o per le quali DISH, a sua esclusiva discrezione, non intenda procedere in conformità all'[Articolo 16.3](#), DISH richiederà al Cliente per iscritto di acconsentire espressamente alla Variazione delle Condizioni Speciali entro il termine stabilito da DISH in conformità all'[Articolo 16.2](#). Se il Cliente non accorda il proprio consenso entro un termine stabilito da DISH, DISH è libera di avvalersi della facoltà di risolvere in via ordinaria il Contratto di Licenza d'Uso in conformità all'[Articolo 14.2](#).
- 16.5 Le Variazioni non si applicano ai Contratti di Acquisto. Ad essi si applicano esclusivamente le Condizioni Speciali nella versione inclusa nel rispettivo Contratto di Acquisto.

17 Cessioni di Diritti ed Obbligazioni

- 17.1 Il Cliente non è autorizzato a cedere i diritti e le obbligazioni di cui al presente Contratto di Licenza d'Uso o di un Contratto di Acquisto senza il previo consenso scritto di DISH. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 354a del codice commerciale tedesco (*Handelsgesetzbuch*, HGB).
- 17.2 DISH ha il diritto di cedere il Contratto di Licenza d'Uso alle proprie società affiliate (ai sensi dell'art. 15 e segg. AktG), a condizione che ciò non rappresenti un onere irragionevole per il Cliente. I diritti e/o le obbligazioni possono anche essere ripartiti tra la società affiliata (ai sensi dell'art. 15 e segg. AktG) e DISH, a condizione che ciò non vada a discapito della posizione del Cliente. Nel caso di un Cliente che ha diritto alla detrazione dell'imposta, non costituisce un onere irragionevole o un peggioramento della posizione del Cliente l'ipotesi in cui l'IVA è dovuta nel Paese di domicilio del Cliente per la prima volta a seguito della cessione.

18 Legge Applicabile e Foro Competente

- 18.1 L'accordo, nonché tutte le pretese ed i diritti derivanti da o in connessione al Contratto di Licenza d'Uso sono interpretati e regolati esclusivamente in base alla legge tedesca, fatte salve le norme di conflitto di diritto internazionale privato. È esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili (CISG). Düsseldorf è il luogo dell'adempimento.
- 18.2 Se il Cliente è un imprenditore, una persona giuridica di diritto pubblico o un ente di diritto pubblico con patrimonio separato, il foro competente per tutte le controversie derivanti da o in connessione con il presente contratto, la risoluzione o l'attuazione dello stesso, è Düsseldorf. Nel caso in cui il Cliente abbia la propria sede all'estero, in ogni caso DISH può intentare un'azione legale anche nel Paese estero.

PARTE II CONDIZIONI PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI (IN PARTICOLARE TERMINALI DI PAGAMENTO)

CAPITOLO A ACQUISTO DI DISPOSITIVI

Le presenti condizioni si applicano all'acquisto di dispositivi, in particolare terminali di pagamento da utilizzare con i Prestatori di Servizi di Pagamento partner di DISH Pay, ed accessori.

1 DISPOSIZIONI GENERALI

- 1.1 Al momento dell'acquisto di dispositivi (in particolare terminali di pagamento) ed accessori, il Cliente ottiene l'oggetto dell'acquisto dietro pagamento di un corrispettivo una tantum.
- 1.2 Se non espressamente concordato, i materiali soggetti a consumo come batterie, rotoli di scontrini, inchiostro o toner, cavi e accessori, nonché il software su separati supporti per dati, non fanno parte dell'oggetto dell'acquisto.
- 1.3 L'utilizzo di un terminale di pagamento per determinati servizi di pagamento può dipendere dalla stipula e dall'esistenza di un contratto di manutenzione efficace, conformemente al [Capitolo B](#).
- 1.4 Le Schede SIM non fanno parte dell'oggetto dell'acquisto e rimangono di proprietà di DISH o dell'operatore di rete. Si rinvia alla [Parte I, Articolo 8.3](#). L'utilizzo della funzione di telefonia mobile può dipendere anche dall'esistenza di un contratto di manutenzione efficace, come indicato al [Capitolo B](#).
- 1.5 Il Cliente restituirà a DISH, per il corretto smaltimento, tutti i terminali di pagamento dismessi o non più necessari. Egli imporrà il medesimo obbligo anche ai rispettivi acquirenti in caso di rivendita.

2 RISERVA DI PROPRIETÀ

- 2.1 I dispositivi restano di nostra proprietà sino all'integrale pagamento del prezzo di acquisto.
- 2.2 In caso di rivendita dei dispositivi, l'acquirente cede sin d'ora i crediti risultanti nei confronti del terzo acquirente a DISH, che li accetta a titolo di garanzia. Lo stesso vale per altre rivendicazioni che prendono il posto dei beni o che sorgono in altro modo rispetto ai beni. DISH autorizza il Cliente a riscuotere a proprio nome i crediti ceduti al venditore a titolo di garanzia; DISH può revocare tale autorizzazione alla riscossione solo in caso di realizzazione.

3 GARANZIA

- 3.1 La garanzia (prescrizione per i reclami dovuti a difetti) è limitata ad un anno dalla consegna dei nuovi dispositivi, restando altrimenti esclusa. Ciò non si applica se DISH ha occultato in modo fraudolento un difetto.
- 3.2 In deroga all'[Articolo 3.1](#), le richieste di risarcimento per danni dovuti a difetti saranno regolate esclusivamente dalla [Parte I, Articolo 15](#).

CAPITOLO B SERVIZI DI MANUTENZIONE (SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DEI TERMINALI)

Le presenti condizioni si applicano ai contratti di manutenzione per i dispositivi acquistati, stipulati in aggiunta al Contratto di Acquisto ai sensi del [Capitolo A](#). La manutenzione dei Beni Noleggiati fa parte del contratto di noleggio; ad esso si applica il [Capitolo C, Articolo 4](#).

1 AMBITO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE

- 1.1 Il servizio di manutenzione dei dispositivi comprende l'eliminazione di difetti e altri guasti ai dispositivi che si verificano al di fuori della garanzia. Ove si verificano difetti su un dispositivo durante il periodo concordato, DISH vi porrà rimedio mediante riparazione o sostituzione con un dispositivo di valore almeno equivalente.
- 1.2 Qualora il servizio di manutenzione venga eseguito presso la sede del Cliente su un'isola, questo sarà fatturato al Cliente separatamente rispetto a DISH per i tempi di attesa e di viaggio sostenuti a causa di questo servizio di manutenzione, nonché per i costi della traversata.

2 ESCLUSIONI

- 2.1 Se non diversamente concordato, i servizi di manutenzione non includono la fornitura di un dispositivo in prestito durante la riparazione dello stesso. In caso di sostituzione, il Cliente riceverà un dispositivo sostitutivo ed è tenuto a restituire il dispositivo difettoso entro due settimane adeguatamente imballato all'indirizzo indicato da DISH (o dal fornitore di DISH).
- 2.2 I servizi di manutenzione non comprendono l'eliminazione dei difetti causati dall'uso improprio del dispositivo, dalla distruzione dolosa, dai danni meccanici e da altri eventi esterni quali cadute, smarrimenti, furti, fulmini, sovratensioni, danni da fuoco o acqua o incendi o dalla normale usura (in particolare delle batterie). In questi casi, DISH può offrire al Cliente la (i) riparazione o (ii) la sostituzione del dispositivo, a pagamento. Se il difetto è stato causato dall'apertura, alterazione, riparazione, modifica o aggiunta al dispositivo da parte di un soggetto diverso da DISH, il servizio di manutenzione è escluso.
- 2.3 Il servizio di manutenzione non comprende i materiali soggetti a consumo come batterie, rotoli di scontrini, inchiostro o toner, cavi e accessori, se non diversamente concordato.

3 OBBLIGHI DEL CLIENTE

- 3.1 Il Cliente dovrà segnalare immediatamente a DISH eventuali difetti o malfunzionamenti che si verifichino in relazione al dispositivo e rispondere in modo ragionevole a qualsiasi domanda.
- 3.2 È responsabilità del Cliente collaborare in misura ragionevole alla diagnosi dei guasti e all'eliminazione di difetti e altri errori, ad esempio spegnendo o riavviando temporaneamente il dispositivo. Il Cliente dovrà garantire a DISH l'accesso al dispositivo durante il normale orario di lavoro.

- 3.3 Il Cliente assisterà DISH nei servizi di manutenzione presso i propri locali mettendo a disposizione personale competente in grado di fornire informazioni sulle specificità dell'ambiente, nonché su altri dispositivi e software utilizzati a scopo di test. Dovrà inoltre fornire qualsiasi materiale di prova necessario per i servizi di manutenzione, a meno che non faccia parte delle normali attrezzature per i test di DISH.
- 3.4 DISH ha il diritto, ma non l'obbligo, di effettuare servizi di manutenzione preventiva. Il Cliente dovrà concedere a DISH l'accesso ai dispositivi a tale scopo durante il normale orario di lavoro, previo accordo.

CAPITOLO C NOLEGGIO DI DISPOSITIVI

Le presenti condizioni si applicano al noleggio di dispositivi, in particolare terminali di pagamento da utilizzare con i Prestatori di Servizi di Pagamento partner di DISH Pay, ed accessori.

1 DISPOSIZIONI GENERALI

- 1.1 Al momento del noleggio, DISH fornisce al Cliente i dispositivi concordati (in particolare i terminali di pagamento), compresa la relativa documentazione per l'utente e gli accessori concordati (di seguito gli "**Beni Noleggiati**") per la durata del noleggio.
- 1.2 Se non diversamente concordato, i materiali soggetti a consumo come batterie, rotoli di scontrini, inchiostro o toner, cavi e accessori, nonché il software su separati supporti per dati, non rientrano tra i Beni Noleggiati.
- 1.3 La durata del noleggio ai sensi dell'[Articolo 1.1](#) decorre dal giorno in cui i Beni Noleggiati vengono messi a disposizione del Cliente.

2 CONSEGNA E MESSA IN SERVIZIO DEI BENI NOLEGGIATI

- 2.1 Se non diversamente concordato, il Cliente dovrà installare personalmente i Beni Noleggiati e renderli pronto per l'uso.
- 2.2 Nel caso in cui sia stata concordata l'installazione o la consegna dei Beni Noleggiati presso i locali del Cliente, lo stato dei Beni Noleggiati sarà controllato in presenza del Cliente e gli eventuali difetti saranno registrati in un verbale di consegna che dovrà essere controfirmato dal Cliente. Le Parti registreranno inoltre in questo verbale di consegna se e quali difetti dovranno essere eliminati da DISH.

3 UTILIZZO DEI BENI NOLEGGIATI

- 3.1 Il Cliente dovrà maneggiare con cura i Beni Noleggiati e proteggerli adeguatamente da eventuali danni o perdite. In caso di danni o perdite, il Cliente dovrà informare tempestivamente DISH in forma scritta.
- 3.2 Il Cliente può utilizzare i Beni Noleggiati esclusivamente per l'elaborazione dei pagamenti nel luogo concordato per i propri scopi. Non gli è consentito sub-noleggiare i Beni Noleggiati o metterli a disposizione di terzi (i dipendenti del Cliente non sono considerati terzi).
- 3.3 Il Cliente non può modificare i Beni Noleggiati a meno che DISH non abbia acconsentito alle modifiche per iscritto o che le modifiche siano aggiornamenti forniti da DISH. Se il Cliente apporta comunque delle modifiche ai Beni Noleggiati, dovrà annullarle prima di restituire gli stessi.
- 3.4 Il Cliente non può vendere o concedere in pegno i Beni Noleggiati o depositarli a titolo di garanzia. In caso di pignoramento da parte di terzi, il Cliente dovrà informare DISH tempestivamente e in forma scritta.

4 MANUTENZIONE DEI BENI NOLEGGIATI

- 4.1 Il Cliente dovrà notificare immediatamente a DISH in forma di testo qualsiasi difetto che si verifichi nei Beni Noleggiati in modo che DISH possa porvi rimedio. DISH può rimediare ai difetti dei Beni Noleggiati, in particolare riparandoli o sostituendoli con dispositivi equivalenti a quelli concessi a noleggio. Le richieste di risarcimento per danni dovuti a difetti saranno regolate esclusivamente dalla [Parte I, Articolo 15](#).
- 4.2 Qualora il Cliente riceva un dispositivo sostitutivo, è tenuto a restituire il dispositivo difettoso o sostituito entro due settimane adeguatamente imballato all'indirizzo indicato da DISH (o dal fornitore di DISH).
- 4.3 DISH ha il diritto di effettuare servizi di manutenzione preventiva sui Beni Noleggiati. Il Cliente dovrà concedere a DISH l'accesso ai Beni Noleggiati a tale scopo durante il normale orario di lavoro, previo accordo.
- 4.4 Il Cliente non può provvedere personalmente alla manutenzione dei Beni Noleggiati o appaltarla a terzi.

5 ASSICURAZIONE; RISCHIO

- 5.1 Per un periodo di noleggio superiore ad un anno, DISH assicurerà i Beni Noleggiati contro furto e incendio a proprie spese. Se si verificano tali danni, DISH potrà addebitare al Cliente l'eccedenza nell'importo di € 100,00, a meno che il Cliente non sia responsabile del danno.
- 5.2 In caso di danni o perdite dei Beni Noleggiati di cui il Cliente è responsabile, DISH addebiterà al Cliente i costi di riparazione o il valore di sostituzione.

6 TERMINE DEL PERIODO DI NOLEGGIO; RESTITUZIONE

- 6.1 Il Cliente dovrà restituire i Beni Noleggiati nelle loro condizioni originali entro dieci (10) giorni dalla scadenza del periodo di noleggio, salvo che eventuali deviazioni dalle condizioni originali siano dovute al normale utilizzo dei Beni Noleggiati, alle modifiche ai Beni Noleggiati consentite da DISH o ai servizi di manutenzione di DISH.
- 6.2 Se è stato concordato il ritiro dei Beni Noleggiati presso la sede del Cliente, lo stato dei Beni Noleggiati sarà ispezionato in presenza del Cliente e gli eventuali difetti saranno registrati in un verbale di consegna che dovrà essere controfirmato dal Cliente al momento della restituzione.

In caso contrario, il Cliente dovrà restituire i Beni Noleggiati a DISH adeguatamente imballati; il Cliente sosterrà i costi di trasporto per la restituzione, salvo ove diversamente concordato.

- 6.3 [L'Articolo 14.2](#), terzo capoverso, resta impregiudicato al termine del contratto di noleggio.

PARTE III CONTRATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per i Clienti la cui sede legale o la rispettiva sede operativa si trova in un Paese dell'Unione Europea (UE) o in un altro Paese contraente dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), nell'ambito del trattamento dei dati personali da parte di DISH per il Cliente, trova applicazione il contratto di nomina del responsabile del trattamento dei dati personali di cui al seguente [Capitolo A](#).

Per i Clienti che hanno sede legale o la filiale in un paese al di fuori dell'UE / SEE ("**Paese Terzo**"), si applica il [Capitolo A](#) quando e nella misura in cui, con riferimento a tale Paese Terzo, esista una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 45 GDPR applicabile al Cliente. Nella misura in cui non esista una decisione di adeguatezza per il Paese Terzo o essa non sia applicabile al Cliente, troverà invece applicazione il [Capitolo B](#).

CAPITOLO A CLIENTI NELL'UE O NELLO SEE E IN PAESI TERZI RELATIVAMENTE AI QUALI SUSSISTE UNA DECISIONE DI ADEGUATEZZA

Sezione I

CLAUSOLA 1 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

- a) Scopo delle presenti clausole contrattuali tipo (di seguito "**Clausole**") è garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
- b) I titolari del trattamento e i responsabili del trattamento di cui all'**Allegato I.A** hanno accettato le presenti Clausole al fine di garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 e/o dell'articolo 29, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/1725.
- c) Le presenti Clausole si applicano al trattamento dei dati personali specificato all'**Allegato I.B**.
- d) Gli **Allegati I e II** costituiscono parte integrante delle Clausole.
- e) Le presenti Clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725.
- f) Le presenti Clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725.

CLAUSOLA 2 INVARIABILITÀ DELLE CLAUSOLE

- a) Le Parti si impegnano a non modificare le Clausole se non per aggiungere o aggiornare informazioni negli allegati.
- b) Ciò non impedisce alle Parti di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nelle presenti Clausole in un contratto più ampio o di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le presenti Clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

CLAUSOLA 3 INTERPRETAZIONE

- a) Ove le presenti Clausole utilizzano i termini definiti, rispettivamente, nel regolamento (UE) 2016/679 o nel regolamento (UE) 2018/1725, tali termini hanno lo stesso significato di cui al regolamento interessato.
- b) Le presenti Clausole vanno lette ed interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725, rispettivamente.
- c) Le presenti Clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 o dal regolamento (UE) 2018/1725, o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

CLAUSOLA 4 GERARCHIA

In caso di contraddizioni tra le presenti Clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le Parti al momento dell'accettazione delle presenti Clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti Clausole.

Sezione II OBBLIGHI DELLE PARTI

CLAUSOLA 5 DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO

I dettagli dei trattamenti, in particolare le categorie di dati personali e le finalità del trattamento per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento, sono specificati nell'**Allegato I.B.**

CLAUSOLA 6 OBBLIGHI DELLE PARTI

6.1 Istruzioni

- a) Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento. In tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il titolare del trattamento può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni sono sempre documentate.
- b) Il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, le istruzioni del titolare del trattamento violino il regolamento (UE) 2016/679/ il regolamento (UE) 2018/1725 o le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

6.2 Limitazione delle finalità

Il responsabile del trattamento tratterà i Dati personali solo per le finalità specifiche indicate nell'**Allegato I.B.**, a meno che non riceva ulteriori istruzioni dal titolare.

6.3 Durata del trattamento dei dati personali

Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per la durata specificata nell'**Allegato I.B.**

6.4 Sicurezza del trattamento

- a) Il responsabile del trattamento mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell'**Allegato II** per garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati ("**Violazione dei Dati Personali**"). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le Parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati.
- b) Il responsabile del trattamento concede l'accesso ai dati personali oggetto di trattamento ai membri del suo personale soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto. Il responsabile del trattamento garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ricevuti si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

6.5 Dati Sensibili

Se il trattamento riguarda dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati ("**Dati Sensibili**"), il responsabile del trattamento applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari.

6.6 Documentazione e rispetto delle Clausole

- a) Le Parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti Clausole.
- b) Il responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti Clausole.
- c) Il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti Clausole e che derivano direttamente dal regolamento (UE) 2016/679 e/o dal regolamento (UE) 2018/1725. Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti Clausole, ad intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito ad un riesame o a un'attività di revisione, il titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del responsabile del trattamento.
- d) Il titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole.
- e) Su richiesta, le Parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente Clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

6.7 Ricorso a sub-responsabili del trattamento

- a) Il responsabile del trattamento ha l'autorizzazione generale del titolare del trattamento per ricorrere a sub-responsabili del trattamento sulla base di un elenco concordato. Il responsabile del trattamento informa specificamente per iscritto il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili del trattamento con un anticipo di almeno 14 giorni, dando così al titolare del trattamento tempo sufficiente per potersi opporre a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento in questione. Il responsabile del trattamento fornisce al titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.
- b) Qualora il responsabile del trattamento ricorra ad un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del titolare del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al responsabile del trattamento conformemente alle presenti Clausole. Il responsabile del trattamento si assicura che il sub-responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti Clausole e del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725.
- c) Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura

necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

- d) Il responsabile del trattamento rimane pienamente responsabile nei confronti del titolare del trattamento per l'adempimento degli obblighi del sub-responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento notifica al titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.
- e) Il responsabile del trattamento concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

6.8 Trasferimenti verso Paesi Terzi

Qualunque trasferimento di dati verso un Paese Terzo o un'organizzazione internazionale da parte del responsabile del trattamento è effettuato soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento, e nel rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725.

Il titolare del trattamento conviene che, qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento conformemente alla [Clausola 6.7](#) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del titolare del trattamento) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del regolamento (UE) 2016/679, il responsabile del trattamento e il sub-responsabile del trattamento possono garantire il rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679 utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte.

CLAUSOLA 7 ASSISTENZA AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- a) Il responsabile del trattamento notifica prontamente al titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal titolare del trattamento.
- b) Il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e b), il responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del titolare del trattamento.
- c) Oltre all'obbligo di assistere il titolare del trattamento in conformità della [Clausola 7, lettera b\)](#), il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento:
 - i) l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali ("**Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati**") qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
 - ii) l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio;
 - iii) l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il titolare del trattamento qualora il responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;
 - iv) gli obblighi di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679.
- d) Le Parti stabiliscono nell'**Allegato II** le misure tecniche ed organizzative adeguate con cui il responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il titolare del trattamento nell'applicazione della presente Clausola, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta.

CLAUSOLA 8 NOTIFICA DI UNA VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI

In caso di Violazione dei Dati Personali, il responsabile del trattamento coopera con il titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679 o degli articoli 34 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725, ove applicabile, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento.

8.1 Violazione riguardante dati trattati dal titolare del trattamento

In caso di una Violazione dei Dati Personali trattati dal titolare del trattamento, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento:

- a) nel notificare la Violazione dei Dati Personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, se del caso (a meno che sia improbabile che la Violazione dei Dati Personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche);
- b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e includere almeno:
 - i) la natura dei dati personali, ove possibile, compresi le categorie ed il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - ii) le probabili conseguenze della Violazione dei Dati Personali;
 - iii) le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla Violazione dei Dati Personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo;

- c) nell'adempire, in conformità dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/679, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la Violazione dei Dati Personali all'interessato, qualora la Violazione dei Dati Personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

8.2 Violazione riguardante dati trattati dal responsabile del trattamento

In caso di una Violazione dei Dati Personali trattati dal responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica ha quale contenuto minimo:

- a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
- b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla Violazione dei Dati Personali;
- c) le probabili conseguenze della Violazione dei Dati Personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

Le Parti stabiliscono nell'**Allegato II** tutti gli altri elementi che il responsabile del trattamento è tenuto a fornire quando assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi che incombono al titolare del trattamento a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679.

Sezione III DISPOSIZIONI FINALI

CLAUSOLA 9 INOSSERVANZA DELLE CLAUSOLE E RISOLUZIONE

- a) Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725, qualora il responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti Clausole, il titolare del trattamento può dare istruzione al responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti Clausole o non sia risolto il contratto. Il responsabile del trattamento informa prontamente il titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti Clausole.
- b) Il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti Clausole qualora:
- i) il trattamento dei dati personali da parte del responsabile del trattamento sia stato sospeso dal titolare del trattamento in conformità della lettera a) e il rispetto delle presenti Clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
 - ii) il responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti Clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725;
 - iii) il responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti Clausole o del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725.
- c) Il responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti Clausole qualora, dopo aver informato il titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili in conformità della [Clausola 6.1, lettera b\)](#), il titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni.
- d) Dopo la risoluzione del contratto il responsabile del trattamento, a scelta del titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione Europea o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti Clausole.

CAPITOLO B CLAUSOLE CONTRATTUALI STANDARD PER CLIENTI DI PAESI TERZI RISPETTO AI QUALI NON SUSSISTE UNA DECISIONE DI ADEGUATEZZA

Sezione I

CLAUSOLA 1 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

- a) Scopo delle presenti Clausole contrattuali standard è garantire il rispetto dei requisiti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese Terzo.
- b) Le Parti:
- i) la o le persone fisiche o giuridiche, la o le autorità pubbliche, lo o gli organismi o altri organi (di seguito la o le "Entità") che trasferiscono i dati personali, elencate nell'**Allegato I.A** (di seguito "**Esportatore di Dati**"), e
 - ii) la o le entità di un Paese Terzo che ricevono i dati personali direttamente o indirettamente tramite un'altra Entità anch'essa parte delle presenti Clausole, elencate nell'**Allegato I.A** (di seguito "**Importatore di Dati**"),
- hanno accettato le presenti clausole contrattuali tipo (di seguito "**Clausole**").
- c) Le presenti Clausole si applicano al trasferimento di dati personali specificato all'**Allegato I.B**.
- d) L'appendice delle presenti Clausole contenente gli allegati ivi menzionati costituisce parte integrante delle presenti Clausole.

CLAUSOLA 2 EFFETTO E INVARIABILITÀ DELLE CLAUSOLE

- a) Le presenti Clausole stabiliscono garanzie adeguate, compresi diritti azionabili degli interessati e mezzi di ricorso effettivi, in conformità dell'articolo 46, paragrafo 1, e dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 e, per quanto riguarda i trasferimenti di dati da titolari del trattamento a responsabili del trattamento e/o da responsabili del trattamento a responsabili del trattamento, clausole contrattuali tipo in conformità dell'articolo 28, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/679, purché non siano modificate, tranne per selezionare il modulo o i moduli appropriati o per aggiungere o aggiornare informazioni nell'appendice. Ciò non impedisce alle Parti di includere le clausole contrattuali standard stabilite nelle presenti Clausole in un contratto più ampio e di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le presenti Clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.
- b) Le presenti Clausole non pregiudicano gli obblighi cui è soggetto l'Esportatore di Dati a norma del regolamento (UE) 2016/679.

CLAUSOLA 3 TERZI BENEFICIARI

- a) Gli interessati possono invocare e far valere le presenti Clausole, in qualità di terzi beneficiari, nei confronti dell'Esportatore e/o dell'Importatore di Dati, con le seguenti eccezioni:
 - i) Clausola 1, Clausola 2, Clausola 3, Clausola 6
 - ii) Clausola 7 - Clausola 7.1, lettera b), e Clausola 7.3, lettera b)
 - iii) Clausola 12.1, lettere c), d) ed e)
 - iv) Clausola 13 lettera e)
 - v) Clausola 15
- b) La lettera a) lascia impregiudicati i diritti degli interessati a norma del regolamento (UE) 2016/679.

CLAUSOLA 4 INTERPRETAZIONE

- a) Ove le presenti Clausole utilizzino termini che sono definiti nel regolamento (UE) 2016/679, tali termini hanno lo stesso significato di cui al detto regolamento.
- b) Le presenti Clausole vanno lette ed interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.
- c) Le presenti Clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679.

CLAUSOLA 5 GERARCHIA

In caso di discrepanze tra le presenti Clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le Parti al momento dell'accettazione delle presenti Clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti Clausole.

CLAUSOLA 6 DESCRIZIONE DEI TRASFERIMENTI

I dettagli dei trasferimenti, in particolare le categorie di dati personali trasferiti e la/le finalità per la quale/le quali i dati sono trasferiti, sono specificati nell'**Allegato I.B.**

Sezione II OBBLIGHI DELLE PARTI

CLAUSOLA 7 GARANZIE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

L'Esportatore di Dati garantisce di aver fatto quanto ragionevolmente possibile per stabilire che l'Importatore di Dati, grazie all'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate, è in grado di adempiere agli obblighi che gli incombono a norma delle presenti Clausole.

7.1 Istruzioni

- a) L'Esportatore di Dati tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata dell'Importatore di Dati, che agisce in qualità di titolare del trattamento.
- b) L'Esportatore di Dati informa immediatamente l'Importatore di Dati qualora non sia in grado di seguire tali istruzioni, incluso il caso in cui tali istruzioni violino il Regolamento (UE) 2016/679 o altra legislazione dell'Unione o degli Stati membri in materia di protezione dei dati.
- c) L'Importatore di Dati si astiene da qualunque azione che impedisca all'Esportatore di Dati di adempiere ai propri obblighi a norma del regolamento (UE) 2016/679, anche nel contesto di un sub-trattamento o per quanto riguarda la cooperazione con le autorità di controllo competenti.
- d) Al termine della prestazione dei servizi di trattamento l'Esportatore di Dati, a discrezione dell'Importatore di Dati, cancella tutti i dati personali trattati per conto dell'importatore di Dati e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce all'Importatore di Dati tutti i dati personali trattati per suo conto e cancella le copie esistenti.

7.2 Sicurezza del trattamento

- a) Le Parti mettono in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati, anche durante il trasferimento, e la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso a tali dati (di seguito "**Violazione dei Dati Personali**"). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura dei dati personali, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi derivanti dal trattamento per gli interessati e, in particolare, prendono in considerazione la possibilità di ricorrere alla cifratura o alla pseudonimizzazione, anche durante il trasferimento, qualora la finalità del trattamento possa essere conseguita in tal modo.
- b) L'Esportatore di Dati assiste l'Importatore di Dati nel garantire un'adeguata sicurezza dei dati conformemente alla lettera a). In caso di Violazione dei Dati Personali trattati dall'Esportatore di Dati a norma delle presenti Clausole, l'Esportatore di Dati informa l'Importatore di Dati senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione e assiste l'Importatore di Dati nel porvi rimedio.
- c) L'Esportatore di Dati garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

7.3 Documentazione e rispetto delle Clausole

- a) Le Parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti Clausole.
- b) L'Esportatore di Dati mette a disposizione dell'Importatore di Dati tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alle presenti Clausole, e consente e contribuisce alle attività di revisione.

CLAUSOLA 8 DIRITTI DELL'INTERESSATO

Le Parti dovrebbero prestarsi reciproca assistenza nel rispondere alle richieste di informazioni e alle richieste presentate dagli interessati a norma della legislazione locale applicabile all'Importatore di Dati o, per il trattamento dei dati da parte dell'Esportatore di Dati nell'UE, a norma del regolamento (UE) 2016/679.

CLAUSOLA 9 RIMEDI

- a) L'Importatore di Dati informa gli interessati, in modo trasparente e facilmente accessibile, mediante avviso individuale o sul suo sito web, di un punto di contatto autorizzato a trattare i reclami. Tratta prontamente qualunque reclamo ricevuto da un interessato.

CLAUSOLA 10 RESPONSABILITÀ

- a) Ciascuna Parte è responsabile nei confronti delle altre Parti per i danni che essa abbia causato loro violando le presenti Clausole.
- b) Ciascuna Parte è responsabile nei confronti dell'interessato per i danni materiali o immateriali che essa gli abbia causato violando i diritti del terzo beneficiario previsti dalle presenti Clausole, e l'interessato ha il diritto di ottenere il risarcimento. Ferma restando la responsabilità dell'Esportatore di Dati a norma del regolamento (UE) 2016/679.
- c) Qualora più di una parte sia responsabile per un danno causato all'interessato a seguito di una violazione delle presenti Clausole, tutte le parti responsabili lo saranno in solido e l'interessato ha il diritto di agire in giudizio contro una qualunque di loro.
- d) Le Parti convengono che, se una di loro è ritenuta responsabile a norma della lettera c), essa ha il diritto di reclamare dalle altre parti la quota del risarcimento corrispondente alla loro parte di responsabilità per il danno.
- e) L'Importatore di Dati non può invocare il comportamento di un responsabile del trattamento o un sub-responsabile del trattamento per sottrarsi alla propria responsabilità.

Sezione III LEGISLAZIONE E OBBLIGHI LOCALI IN CASO DI ACCESSO DA PARTE DI AUTORITÀ PUBBLICHE

CLAUSOLA 11 LEGISLAZIONE E PRASSI LOCALI CHE INCIDONO SUL RISPETTO DELLE CLAUSOLE

- a) Le Parti garantiscono di non avere motivo di ritenere che la legislazione e le prassi del Paese Terzo di destinazione applicabili al trattamento dei dati personali da parte dell'Importatore di Dati, compresi eventuali requisiti di comunicazione dei dati personali o misure che autorizzano l'accesso da parte delle autorità pubbliche, impediscano all'Importatore di Dati di rispettare gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti Clausole. Ciò si basa sul presupposto che la legislazione e le prassi che rispettano l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e non vanno oltre quanto necessario e proporzionato in una società democratica per salvaguardare uno degli obiettivi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679, non sono in contraddizione con le presenti Clausole.
- b) Le Parti dichiarano che, nel fornire la garanzia di cui alla lettera a), hanno tenuto debitamente conto dei seguenti elementi:
- i) le circostanze specifiche del trasferimento, tra cui la lunghezza della catena di trattamento, il numero di attori coinvolti e i canali di trasmissione utilizzati; i trasferimenti successivi previsti; il tipo di destinatario; la finalità del trattamento; le categorie e il formato dei dati personali trasferiti; il settore economico in cui ha luogo il trasferimento; il luogo di conservazione dei dati trasferiti;
 - ii) la legislazione e le prassi del Paese Terzo di destinazione — comprese quelle che impongono la comunicazione di dati alle autorità pubbliche o che le autorizzano ad accedere ai dati — pertinenti alla luce delle circostanze specifiche del trasferimento, nonché le limitazioni e le garanzie applicabili,
 - iii) qualunque garanzia contrattuale, tecnica o organizzativa pertinente predisposta per integrare le garanzie di cui alle presenti Clausole, comprese le misure applicate durante il trasferimento ed il trattamento dei dati personali nel Paese di destinazione.
- c) L'Importatore di Dati garantisce che, nell'effettuare la valutazione di cui alla lettera b), ha fatto tutto il possibile per fornire all'Esportatore di Dati le informazioni pertinenti e dichiara che continuerà a cooperare con l'Esportatore di Dati per garantire il rispetto delle presenti Clausole.
- d) Le Parti accettano di documentare la valutazione di cui alla lettera b) e di metterla a disposizione dell'autorità di controllo competente su richiesta.
- e) L'Importatore di Dati accetta di informare prontamente l'Esportatore di Dati se, dopo aver accettato le presenti Clausole e per la durata del contratto, ha motivo di ritenere di essere, o essere diventato, soggetto ad una legislazione o prassi non conformi ai requisiti di cui alla lettera a), anche a seguito di una modifica della legislazione del Paese Terzo o di una misura (ad esempio una richiesta di comunicazione) che indichi un'applicazione pratica di tale legislazione che non è conforme ai requisiti di cui alla lettera a).

- f) A seguito di una notifica, come prevista dalla lettera e), o se ha altrimenti motivo di ritenere che l'Importatore di Dati non sia più in grado di adempiere agli obblighi che gli incombono a norma delle presenti Clausole, l'Esportatore di Dati individua prontamente le misure adeguate (ad esempio, misure tecniche o organizzative per garantire la sicurezza e la riservatezza) che egli stesso e/o l'Importatore di Dati devono adottare per far fronte alla situazione. L'Esportatore di Dati sospende il trasferimento dei dati se ritiene che non possano essere assicurate garanzie adeguate per tale trasferimento, o su istruzione dell'autorità di controllo competente. In tal caso l'Esportatore di Dati ha diritto di risolvere il contratto con conseguente interruzione del trattamento dei dati personali a norma delle presenti Clausole. Se le parti del contratto sono più di due, l'Esportatore di Dati può esercitare il diritto di risoluzione soltanto nei confronti della parte interessata, salvo quanto diversamente concordato dalle Parti. In caso di risoluzione del contratto in conformità della presente Clausola, si applica la Clausola 16, lettere d) ed e).

CLAUSOLA 12 OBBLIGHI DELL'IMPORTATORE DI DATI IN CASO DI ACCESSO DA PARTE DI AUTORITÀ PUBBLICHE

12.1 Notifica

- a) L'Importatore di Dati si impegna ad informare prontamente l'Esportatore di Dati e, ove possibile, l'interessato (con l'aiuto dell'Esportatore di Dati, ove necessario) se:
- i) riceve una richiesta vincolante di un'autorità pubblica, compresa l'autorità giudiziaria, a norma della legislazione del Paese di destinazione, di comunicare dati personali trasferiti in conformità delle presenti Clausole (tale notifica comprende informazioni sui dati personali richiesti, sull'autorità richiedente, sulla base giuridica della richiesta e sulla risposta fornita); o
 - ii) viene a conoscenza di qualunque accesso diretto effettuato, conformemente alla legislazione del Paese Terzo di destinazione, da autorità pubbliche ai dati personali trasferiti in conformità delle presenti Clausole; tale notifica comprende tutte le informazioni disponibili all'Importatore di Dati.
- b) Se la legislazione del Paese di destinazione vieta all'Importatore di Dati di informare l'Esportatore di Dati e/o l'interessato, l'Importatore di Dati si impegna a fare tutto il possibile per ottenere un'esenzione dal divieto, al fine di comunicare al più presto quante più informazioni possibili. Ai fini di un'eventuale prova richiesta dall'Esportatore di Dati, l'Importatore di Dati accetta di documentare i propri sforzi.
- c) Laddove consentito dalla legislazione del Paese di destinazione, l'Importatore di Dati accetta di fornire periodicamente all'Esportatore di Dati, per la durata del contratto, quante più informazioni pertinenti possibili sulle richieste ricevute (in particolare, il numero di richieste, il tipo di dati richiesti, la o le autorità richiedenti, se le richieste sono state contestate e l'esito di tali contestazioni ecc.).
- d) L'Importatore di Dati accetta di conservare le informazioni di cui alle lettere da a) a c) per la durata del contratto e di metterle a disposizione dell'autorità di controllo competente su richiesta.
- e) Le lettere da a) a c) lasciano impregiudicato l'obbligo dell'Importatore di Dati in conformità della Clausola 14, lettera e), e della Clausola 16 di informare prontamente l'Esportatore di Dati qualora non sia in grado di rispettare le presenti Clausole.

12.2 Verifica della legittimità e minimizzazione dei dati

- a) L'Importatore di Dati accetta di verificare la legittimità della richiesta di comunicazione, in particolare il fatto che essa rientri o meno nei poteri conferiti all'autorità pubblica richiedente, e di contestarla qualora, dopo un'attenta valutazione, concluda che sussistono fondati motivi per ritenere che essa sia illegittima a norma della legislazione del Paese di destinazione, compresi gli obblighi applicabili a norma del diritto internazionale e dei principi di correttezza internazionale. L'Importatore di Dati, alle stesse condizioni, si avvale delle possibilità di ricorso. Nell'opporsi ad una richiesta, l'Importatore di Dati chiede l'adozione di provvedimenti provvisori affinché gli effetti della richiesta siano sospesi fintantoché l'autorità giudiziaria competente non abbia deciso nel merito. Non comunica i dati personali richiesti fino a quando non sia tenuto a farlo ai sensi delle norme procedurali applicabili. Tali requisiti lasciano impregiudicati gli obblighi dell'Importatore di Dati a norma della Clausola 14, lettera e).
- b) L'Importatore di Dati accetta di documentare la propria valutazione giuridica e qualunque contestazione della richiesta di comunicazione e, nella misura consentita dalla legislazione del Paese di destinazione, mette tale documentazione a disposizione dell'Esportatore di Dati. Su richiesta, la mette a disposizione anche dell'autorità di controllo competente.
- c) Quando risponde ad una richiesta di comunicazione l'Importatore di Dati accetta di fornire la quantità minima di informazioni consentite, sulla base di un'interpretazione ragionevole della richiesta.

Sezione IV DISPOSIZIONI FINALI

CLAUSOLA 13 INOSSERVANZA DELLE CLAUSOLE E RISOLUZIONE

- a) L'Importatore di Dati informa prontamente l'Esportatore di Dati qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti Clausole.
- b) Qualora l'Importatore di Dati violi le presenti Clausole o non sia in grado di rispettarle, l'Esportatore di Dati sospende il trasferimento dei dati personali all'Importatore di Dati fino a che il rispetto non sia nuovamente garantito o il contratto non sia risolto. Resta fatta salva la Clausola 14, lettera f).
- c) L'Esportatore di Dati ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti Clausole qualora:
 - i) l'Esportatore di Dati abbia sospeso il trasferimento dei dati personali all'Importatore di Dati in conformità della lettera b) e il rispetto delle presenti Clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
 - ii) l'Importatore di Dati si renda gravemente, o in maniera continuata, inadempiente rispetto alle presenti Clausole; o
 - iii) l'Importatore di Dati non ottemperi ad una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o di un'autorità di controllo competente in merito agli obblighi che incombono sullo stesso a norma delle presenti Clausole.

In tali casi, l'Esportatore di Dati informa l'autorità di controllo competente di tale inosservanza. Se le parti del contratto sono più di due, l'Esportatore di Dati può esercitare il diritto di risoluzione soltanto nei confronti della parte interessata, salvo quanto diversamente concordato dalle Parti.

- d) I dati personali raccolti dall'Esportatore di Dati nell'UE che sono stati trasferiti prima della risoluzione del contratto in conformità della lettera c) vengono cancellati immediatamente e integralmente, compresa qualunque loro copia. L'Importatore di Dati certifica all'Esportatore di Dati la cancellazione dei dati. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, l'Importatore di Dati continua ad assicurare il rispetto delle presenti Clausole. Qualora la legislazione locale applicabile all'Importatore di Dati vieti la restituzione o la cancellazione dei dati personali trasferiti, l'Importatore di Dati garantisce che continuerà ad assicurare il rispetto delle presenti Clausole e che tratterà i dati solo nella misura e per il tempo richiesto dalla legislazione locale.
- e) Ciascuna parte può revocare il proprio consenso ad essere vincolata dalle presenti Clausole qualora
 - i) la Commissione europea adotti una decisione in conformità dell'articolo 45, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 riguardante il trasferimento di dati personali cui si applicano le presenti Clausole; o
 - ii) il Regolamento (UE) 2016/679 diventi parte del quadro giuridico del Paese verso il quale i dati personali sono trasferiti. Ciò lascia impregiudicati gli altri obblighi che si applicano al trattamento in questione a norma del regolamento (UE) 2016/679.

CLAUSOLA 14 LEGGE APPLICABILE

Le presenti Clausole sono disciplinate dalla legge di un Paese che riconosce i diritti del terzo beneficiario. Le Parti convengono che tale legge è quella della Germania.

CLAUSOLA 15 FORO COMPETENTE E GIURISDIZIONE

Qualunque controversia derivante dalle presenti Clausole è risolta dagli organi giurisdizionali della Germania.

ALLEGATI

ALLEGATO I

A. ELENCO DELLE PARTI

Responsabile del trattamento o Esportatore di Dati

1. **Nome: DISH Digital Solutions GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, Germania**

Indirizzo: Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, Germania
Nome, qualifica e recapiti della persona di contatto: privacy@dish.co
Firma e data di adesione: (La firma è apposta digitalmente)
Funzione: Responsabile del trattamento

Titolare del trattamento / Importatore dei Dati:

1. **Nome: (come specificato durante la registrazione per DISH Pay)**

Indirizzo: (come indicato durante la registrazione per DISH Pay)
Nome, funzione e dettagli di contatto del referente: (come indicato durante la registrazione per DISH Pay)
Firma e data di adesione: (La firma è apposta digitalmente)
Funzione: Titolare del trattamento

B. DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO O DEL TRASFERIMENTO DEI DATI

1 CATEGORIE DI PERSONE I CUI DATI PERSONALI SONO TRATTATI

- Dipendenti e altro personale del titolare del trattamento ("**Dipendenti**")
- Gli utenti del sito web del titolare del trattamento ("**Utenti Finali**")
- I clienti finali del titolare del trattamento o dei relativi referenti ("**Clienti Finali**")
- Fornitori del responsabile del trattamento o dei relativi referenti ("**Fornitori**")

2 CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI

- Nome e cognome, sesso, titolo accademico
- Indirizzo e-mail
- Data di pagamento, importo del pagamento, modalità di pagamento

3 DATI SENSIBILI TRATTATI (SE APPLICABILE) E RESTRIZIONI O MISURE DI TUTELA APPLICATE CHE TENGANO PIENAMENTE CONTO DELLA NATURA DEI DATI E DEI RISCHI CONNESSI, AD ESEMPIO RIGOROSA LIMITAZIONE DELLE FINALITÀ, RESTRIZIONI DI ACCESSO (COMPRESO L'ACCESSO SOLO PER I DIPENDENTI CHE HANNO ESEGUITO UNA FORMAZIONE SPECIFICA), REGISTRAZIONI DELL'ACCESSO AI DATI, RESTRIZIONI SUI TRASFERIMENTI SUCCESSIVI O MISURE DI SICUREZZA AGGIUNTIVE

- Dati di pagamento sensibili (solo se non raccolti direttamente dal Prestatore di Servizi di Pagamento)

4 TIPO DI TRATTAMENTO

- Raccogliere
- Conservare
- Utilizzare
- Trasmettere (nello specifico al Prestatore di Servizi di Pagamento)
- Anonimizzare

5 FINALITÀ PER CUI I DATI PERSONALI SONO TRATTATI PER CONTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Fornitura di servizi tecnici per l'elaborazione dei pagamenti da parte di un Prestatore di Servizi di Pagamento.

6 DURATA DEL TRATTAMENTO

- Durata del Contratto di Licenza d'Uso

ALLEGATO II MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE

Il responsabile del trattamento dovrà adottare misure tecniche e organizzative adeguate (“**MTO**”) per garantire un livello di sicurezza appropriato ai rischi presentati durante il trattamento dei dati personali, tenendo conto dello stato dell’arte, dei costi di implementazione e della natura, della portata, delle circostanze e delle finalità del trattamento, nonché della diversa probabilità e gravità del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Le MTO adottate dal responsabile del trattamento serviranno a raggiungere gli obiettivi di protezione di cui all’articolo 32 del GDPR e comprenderanno quanto segue:

- a) la pseudonimizzazione e la crittografia dei dati personali;
- b) la capacità di garantire la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi relativi al trattamento;
- c) la capacità di ripristinare rapidamente la disponibilità e l’accesso ai dati personali in caso di incidente materiale o tecnico;
- d) procedure per l’esame, la verifica e la valutazione periodica dell’efficacia delle MTO per garantire la sicurezza del trattamento.

Le singole MTO adottate dal responsabile del trattamento sono descritte di seguito.

1. SISTEMA DI GESTIONE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (*DATA PROTECTION MANAGEMENT SYSTEM – DPMS*)

Il responsabile del trattamento dispone di un DPMS. Questo include tutte le misure che garantiscono un’organizzazione strutturata per la protezione dei dati. Il DPMS è necessario per la pianificazione, la gestione, l’organizzazione ed il controllo della protezione dei dati e comprende almeno l’organizzazione strutturale (ruoli e responsabilità), l’organizzazione procedurale (processi e procedure) e politiche e procedure documentate. Queste includono:

#	Misure tecniche	Adottata
1	I sistemi e le applicazioni informatiche vengono regolarmente sottoposti ad aggiornamenti di sicurezza	<input checked="" type="checkbox"/>

#	Misure organizzative	Adottata
1	Nomina di un responsabile della protezione dei dati qualificato e di un responsabile della sicurezza informatica integrati nella struttura organizzativa del responsabile del trattamento	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Potere del responsabile della protezione dei dati di impartire istruzioni nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Utilizzo di processi strutturati di gestione del rischio con particolare attenzione ai rischi legati alla protezione dei dati e alla sicurezza delle informazioni.	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Tenuta di un registro delle attività di trattamento ai sensi dell'articolo 30 del GDPR	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Processo di sviluppo standardizzato e tracciabile per il software di trattamento dei dati	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Conformità ai principi di "privacy by design" e "privacy by default" nelle applicazioni e nelle procedure informatiche.	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Formazione regolare dei Dipendenti in materia di protezione dei dati e sicurezza delle informazioni.	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Politiche vincolanti in materia di protezione dei dati e sicurezza delle informazioni	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Definizione, comunicazione e documentazione dei ruoli e delle responsabilità all'interno dell'organizzazione del responsabile del trattamento	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Audit sulla protezione dei dati e sulla sicurezza dei dati dei sub-responsabili del trattamento	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Processo di modifica standardizzato e tracciabile per i sistemi e le applicazioni IT (compresi i componenti critici dell'infrastruttura come i firewall)	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Meccanismi di controllo che impediscono il trasferimento e l'utilizzo dei dati personali nei sistemi di test o di sviluppo.	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Disponibilità di procedure di test e approvazione per le modifiche ai sistemi e alle applicazioni IT (compresi i componenti di infrastrutture critiche come i firewall).	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Le modifiche ai sistemi e alle applicazioni IT (compresi i componenti critici dell'infrastruttura, come i firewall) e i dati da trattare (in particolare l'inserimento, l'apertura, la modifica e la cancellazione) sono registrati a prova di manomissione e oggetto di regolare valutazione.	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Procedura per il rilevamento degli incidenti relativi alla protezione dei dati e alla sicurezza	<input checked="" type="checkbox"/>
16	Requisiti per la notifica delle Violazione dei Dati Personali agli interessati e alle autorità di controllo, compresa l'istituzione di canali di notifica interni.	<input checked="" type="checkbox"/>
17	Requisiti per affrontare e rispondere agli attacchi (esterni) ai sistemi IT, alle applicazioni ed ai componenti dell'infrastruttura.	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Verifica periodica dei sistemi IT, delle applicazioni e dei componenti dell'infrastruttura per quanto riguarda le vulnerabilità e l'efficacia delle misure di protezione adottate.	<input checked="" type="checkbox"/>
19	Adeguamento regolare degli obiettivi di protezione dei dati agli attuali requisiti di legge.	<input checked="" type="checkbox"/>

2. CONTROLLO DEGLI ACCESSI

Il responsabile del trattamento è tenuto ad adottare misure per impedire l'accesso non autorizzato ai sistemi di trattamento (e alle strutture) con cui vengono trattati i dati personali. Queste includono:

#	Misure tecniche	Adottata
1	Uso di controlli degli accessi (come chip card, chiavi o sistemi di accesso analoghi)	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Misure di sicurezza alle uscite di emergenza e ad altri ingressi e uscite	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Misure di sicurezza aggiuntive nel centro dati, ad esempio: gabbie o scaffali con serratura	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Monitoraggio di fondi ed edifici	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Sistema di videosorveglianza o di telecamere per le zone di sicurezza (centro dati)	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Utilizzo di un sistema di allarme	<input checked="" type="checkbox"/>

#	Misure organizzative	Adottata
1	Planimetrie dell'edificio e definizione delle zone di sicurezza dell'edificio in base al rischio	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Utilizzo di un sistema di autorizzazione all'accesso (fisico) basato su ruoli o gruppi	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Procedura per l'assegnazione e l'utilizzo delle chiavi e delle funzioni di autenticazione	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Procedura per la gestione delle autorizzazioni di accesso per il personale esterno (ad esempio, visitatori o addetti alle pulizie).	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Disposizioni per l'accesso all'edificio da parte di terzi	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Registrazione degli accessi alle stanze e agli edifici (se necessario, con la possibilità di valutare i file di log).	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Registrazione degli accessi alle zone di sicurezza (se necessario, con la possibilità di valutare i file di log).	<input checked="" type="checkbox"/>

3. CONTROLLO DELL'ACCESSO AI DATI

Il responsabile del trattamento dovrà adottare misure per impedire a persone non autorizzate di utilizzare le strutture e le procedure di trattamento dei dati. Queste includono:

#	Misure tecniche	Adottata
1	Requisiti di controllo degli accessi per i sistemi IT, le applicazioni ed i componenti dell'infrastruttura.	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Accesso con nome utente e password	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Uso di ID utente personalizzati (con i quali è possibile assegnare attività agli utenti)	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Registrazione dei tentativi di accesso al livello di <ul style="list-style-type: none"> • database • sistema operativo • applicazione infrastruttura	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Definizione dei file di log rilevanti (possibilità di analizzare i file di log, se necessario)	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Misure di protezione dei file di log	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Sistema/metodo di verifica delle modalità di autenticazione	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Autenticazione a due fattori per l'accesso in casi particolari	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Utilizzo di protocolli di trasmissione sicuri per le informazioni di autorizzazione/credenziali (ad es. chiavi, password, certificati) tra sistemi o applicazioni IT e componenti dell'infrastruttura.	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Blocco dell'accesso dopo una serie di credenziali non valide per i sistemi IT o le applicazioni ed i componenti dell'infrastruttura.	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Procedura per l'identificazione e l'autenticazione sicura dell'accesso remoto	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Registrazione dell'accesso remoto (possibilità di analizzare i file di log, se necessario)	<input checked="" type="checkbox"/>

#	Misure organizzative	Adottata
1	Procedura formale di gestione degli utenti (compresa la richiesta, l'autorizzazione, l'assegnazione e il blocco degli accessi/account) per i sistemi o le applicazioni IT e i componenti dell'infrastruttura.	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Definizione di una politica di autenticazione che includa un sistema di password per tutti gli utenti.	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Procedura di ripristino degli account utente e delle password	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Disattivazione dell'account dopo l'inattività (dopo un certo periodo di tempo)	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Controllo regolare della validità degli account utente	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Disattivazione degli account utente alla cessazione dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/>

4. CONTROLLO DELL'ACCESSO AI DATI

Il responsabile del trattamento adotterà misure volte a garantire che le persone autorizzate a utilizzare le strutture di trattamento dei dati abbiano accesso ai dati solo in base ai loro diritti di accesso. Queste includono:

#	Misure tecniche	Adottata
1	Impostazione dei gruppi di utenti	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Logout automatico dei sistemi IT, delle applicazioni e dei componenti dell'infrastruttura o blocco dello schermo dopo inattività	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Quando si concedono diritti estesi (in particolare superutente/amministratore), l'esistenza della possibilità di monitorare o rivedere regolarmente le attività svolte con questi account utente	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Possibilità/disponibilità di registrare gli accessi dell'utente (esecuzione del programma, transazione, scrittura, lettura, accesso rapido, cancellazione, violazioni) (possibilità di analizzare i file di log se necessario)	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Regole per la crittografia dell'archiviazione dei dati	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Crittografia dei dati memorizzati sui server o a livello di database, sistemi IT o applicazioni in base al grado di criticità	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Crittografia dell'archiviazione dei dati di Dispositivi fissi/mobili	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Utilizzo e monitoraggio del software antivirus	<input checked="" type="checkbox"/>

#	Misure organizzative	Adottata
1	Procedure per la gestione degli accessi ai sistemi IT, alle applicazioni e ai componenti dell'infrastruttura.	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Separazione del momento dell'approvazione dell'autorizzazione e di quello dell'assegnazione dell'autorizzazione (separazione delle funzioni)	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Definizione delle responsabilità per il rilascio dei permessi (compreso il principio quattro occhi per i casi critici)	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Sistema di autorizzazione e di ruoli documentato per i diversi livelli: <ul style="list-style-type: none"> • database • sistema operativo • applicazione • infrastruttura 	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Tracciabilità della gestione delle autorizzazioni e dei ruoli, e la questione di chi aveva quali autorizzazioni e quando	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Le linee guida prescrivono il principio dell'attribuzione di diritti minimi (<i>need to know, need to have</i>); linea guida sulla sicurezza informatica	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Procedura per il controllo periodico della validità delle autorizzazioni per i sistemi o le applicazioni IT ed i componenti dell'infrastruttura.	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Procedura di revoca delle autorizzazioni per sistemi, applicazioni e componenti infrastrutturali IT	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Procedura per la notifica immediata delle modifiche alle autorizzazioni (conversioni)	<input checked="" type="checkbox"/>

5. CONTROLLO DEL TRASFERIMENTO DEI DATI

Il responsabile del trattamento è tenuto ad adottare misure per garantire che i dati personali non possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione durante il trasferimento elettronico, il trasporto e/o la conservazione su supporti di memorizzazione e che i destinatari del trasferimento dei dati possano essere identificati e verificati mediante apparecchiature di trasferimento dati. Queste includono:

#	Misure tecniche	Adottata
1	Gli standard di crittografia utilizzati corrispondono allo stato dell'arte (a seconda del rischio e dei requisiti di protezione)	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Registrazione del trasferimento dei dati sulle interfacce rilevanti	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Documentazione delle interfacce relative ai dati trasferiti da e verso il fornitore di servizi	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Revisione delle interfacce automatizzate attraverso le quali vengono scambiati grandi quantità di dati personali dei clienti	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Misure contro la lettura massiva non autorizzata di dati su sistemi IT, applicazioni e componenti dell'infrastruttura.	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Separazione delle reti (logica o fisica)	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Utilizzo di firewall	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Utilizzo di rigorose regole firewall	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Regolari patch e manutenzione di firewall, router e altri componenti dell'infrastruttura.	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Utilizzo di sistemi di rilevamento delle intrusioni (<i>Intrusion Detection-Systemen, IDS</i>)	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Procedura per la distruzione sicura dei file cartacei	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Procedura di pseudonimizzazione o anonimizzazione dei dati personali	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Accesso ai sistemi UE/SEE per i Dipendenti (durante i viaggi di lavoro)	<input checked="" type="checkbox"/>

#	Misure organizzative	Adottata
1	Politiche per il trasferimento dei dati a destinatari autorizzati e procedure per garantirne l'osservanza	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Contratti con terzi per la distruzione di strutture di archiviazione dati	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Definizione di sistemi di cancellazione conformi alla protezione dei dati; i sistemi di cancellazione includono anche i sistemi di backup e archiviazione dei dati.	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Creazione di protocolli di cancellazione e procedure di archiviazione dei protocolli di cancellazione.	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Documentazione della base giuridica per il trasferimento dei dati verso Paesi non appartenenti all'UE/SEE	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Definizione delle norme sul livello di protezione dei dati in caso di trattamento dei dati in Paesi non appartenenti all'UE/SEE	<input checked="" type="checkbox"/>

6. CONTROLLO DELL'INSERIMENTO DEI DATI

Il responsabile del trattamento è tenuto ad adottare misure per garantire che sia possibile verificare e stabilire se e da chi i dati sono stati inseriti, modificati o rimossi dalle strutture di trattamento dati. Queste includono:

#	Misure tecniche	Adottata
1	Controlli di integrità prima dell'inserimento dei dati (controlli automatici o manuali)	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Registrazione adeguata dell'inserimento dei dati	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Documentazione delle attività amministrative relative al trattamento dei dati	<input checked="" type="checkbox"/>

#	Misure organizzative	Adottata
1	Autorizzazioni utente differenziate per l'inserimento dei dati	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Garanzia di raccolta dei dati personali esclusivamente per uno scopo specifico	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Minimizzazione dei dati attraverso la prevenzione o la limitazione tecnica e procedurale della raccolta di dati personali	<input checked="" type="checkbox"/>

7. TRATTAMENTO DEI DATI

Il responsabile del trattamento è tenuto ad adottare misure per garantire che i dati personali trattati per conto di terzi siano trattati in modo strettamente conforme alle istruzioni del titolare del trattamento. Queste includono:

#	Misure organizzative	Adottata
1	Conclusione di contratti di trattamento dei dati o di accordi di protezione dei dati con sub-responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 GDPR	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Valutazione delle misure tecniche richieste presso i sub-responsabili del trattamento prima dell'inizio e regolarmente durante il trattamento dei dati (audit preliminari e regolari)	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Esecuzione di validazioni della protezione dei dati (audit preliminari e/o regolari)	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Informazioni sul livello di protezione dei dati nei Paesi non appartenenti all'UE/SEE	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Informazioni sui sub-responsabili del trattamento al di fuori dell'UE/SEE	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Le condizioni applicabili al responsabile del trattamento si riflettono anche negli accordi con i suoi sub-responsabili del trattamento	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Dichiarazione sull'obbligo di segretezza dei dati per tutti i dipendenti e sull'obbligo corrispondente per i sub-responsabili del trattamento	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Informazioni sui sub-responsabili del trattamento	<input checked="" type="checkbox"/>

8. CONTROLLO DELLA DISPONIBILITÀ

Il responsabile del trattamento è tenuto ad adottare misure per proteggere i dati personali dalla distruzione o dalla perdita accidentale. Queste includono:

#	Misure tecniche	Adottata
1	Monitoraggio del centro dati e del funzionamento di hardware e software	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Disponibilità di sistemi di sicurezza (software/hardware) per la protezione da attacchi informatici (DDoS)	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Centro dati costruito e gestito in base allo stato dell'arte riconosciuto	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Disponibilità di energia elettrica su base continuativa	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Utilizzo di componenti di climatizzazione ridondanti	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Uso di rilevatori di acqua, fuoco e fumo	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Manutenzione regolare dei componenti del centro dati	<input checked="" type="checkbox"/>

#	Misure organizzative	Adottata
1	Implementazione di un sistema di backup e ripristino adeguato	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Determinazione delle procedure di emergenza e di riavvio	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Test regolari delle procedure di emergenza	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Definizione di piani di emergenza con responsabilità chiare	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Definizione di un sistema finalizzato alla continuità dei servizi IT	<input checked="" type="checkbox"/>

9. SEPARAZIONE DEI DATI

Il responsabile del trattamento deve adottare misure per garantire che i dati personali raccolti per scopi diversi possano essere trattati separatamente. Queste includono:

#	Misure tecniche	Adottata
1	Separazione fisica o logica dei dati personali dei diversi clienti presso la sede del fornitore di servizi (compresi database e backup, se necessario).	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Separazione del sistema di test e di produzione	<input checked="" type="checkbox"/>